

CONCETTI DI RISCHIO E PERICOLO; INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

a cura del Servizio
di Prevenzione e Protezione



*Questo foglio contribuisce ad assolvere all'obbligo di informazione
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.*

Rischio, pericolo e “fattori di pericolo”

Il concetto di rischio, secondo la normativa sull'igiene e sicurezza sul lavoro, si esprime come combinazione della probabilità di accadimento di un evento dannoso e della gravità del danno che tale evento potrebbe causare ad una persona. Il pericolo si distingue dal rischio in quanto proprietà o qualità intrinseca di una entità avente il potenziale di causare danni, la cui consistenza è indipendente dalla presenza umana; ad esempio: un processo, una macchina, una sostanza, ecc. che sappiamo essere di per sé pericolosi.

PERICOLO ≠ RISCHIO
↑ ↓
POTENZIALE ≠ PROBABILE

Quandanche si potessero computare rigorosamente i pericoli presenti nelle attività lavorative, le fasi di valutazione dei rischi e di individuazione delle azioni correttive da attuare per la riduzione o eliminazione degli stessi, fine ultimo dell'obbligo di valutazione, non possono essere altrettanto oggettive.

Ciò si deve al fatto che la valutazione dei rischi è legata ad aspetti soggettivi e “umani” e, quindi, dov'è presente l'uomo il rischio non può mai essere nullo e il livello di rischio dipende anche dalla condotta umana.

Il rischio nel linguaggio della sociologia del rischio

Quanto detto nel precedente paragrafo può essere espresso anche tramite il linguaggio della “sociologia del rischio”¹ secondo la quale «[...] il rischio identifica una “condizione esistenziale” connessa al possibile verificarsi di un evento inatteso e non voluto ma non per questo non prevedibile, produttivo di danni a persone e/o cose, che può essere collegata alle attività umane, direttamente o indirettamente: si pensi, ad esempio, agli incidenti stradali o ad eventi naturali ma aggravati da comportamenti umani.

Parlare di rischio come “condizione esistenziale” vuole significare che esso non è mai un mero



¹La spiegazione che segue è tratta dalla presentazione realizzata dal prof. Michele Carducci, Professore ordinario di Diritto costituzionale comparato presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo dell'Università del Salento, in occasione della formazione sulla sicurezza dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS).

FOGLI DI INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA

fatto accidentale bensì, sempre e comunque, un atto connesso a relazioni antropiche.

La “condizione esistenziale” è resa dalla seguente considerazione:

il rischio (R) esiste ove esista un pericolo per delle persone. La gravità degli effetti dannosi (G) e la probabilità di coinvolgimento delle persone (P) sono determinate dai cosiddetti “fattori di pericolo”(f). Il rischio (R) è, quindi, una grandezza che dipende dai “fattori di pericolo” (f) determinati da/con persone, la cui condotta contribuisce non solo ad aggravare le conseguenze di quei danni, ma anche ad incidere sulla probabilità stessa del loro ripetersi, ossia sul rischio medesimo.

Quindi (f) identifica una variabile quantitativa sul danno e temporale sulla possibilità di ripetizione dell'evento dannoso.

Ciò è fondamentale per comprendere la disciplina della normativa sulla sicurezza sul lavoro, il cui punto focale diventa proprio la identificazione, valutazione e regolazione dei “fattori di pericolo” (f), intesi appunto non come “eventi”, bensì come attività di concorso di condotte umane (P) che incidono sulla gravità (G) degli effetti di quegli “eventi”. La relazione tra Rischio, fattori di pericolo, Gravità dell'evento e Persone interessate, è fondamentale per la valutazione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e orienta la giurisprudenza nella identificazione delle responsabilità, in ordine all'elemento soggettivo delle condotte considerate illecite.

Dunque, il lavoro è un fare (Homo faber) che consiste in atti non solo pensati ma agiti e, come tali, produttivi di rischi. Pertanto, parlare di sicurezza sul lavoro non significa parlare di oggetti/ambienti “pericolosi” in sé, ma di lavoro come “fattore di pericolo” su o con oggetti e ambienti.

Il grande merito della “sociologia del rischio” è stato proprio quello di aver consentito di far definitivamente comprendere che il rischio è una condizione esistenziale connessa al lavoro in quanto fattore di pericolo della modernità e,

in quanto condizione esistenziale, il rischio è sempre presente: il “rischio zero” non esiste!

L'elemento costitutivo del rischio è, quindi, il lavoro (non l'evento):

rischio = condizione esistenziale = lavoro

La “sicurezza” non è una condizione (“siamo sicuri”, “il luogo è sicuro” ecc.), ma un processo continuo di acquisizione di informazioni sul lavoro al quale devono concorrere tutti

prevedibilità del rischio = informazioni sul lavoro

E se la “sicurezza” dipende dalle informazioni di tutti, allora il grado di rischio dipenderà dalla quantità di informazioni ottenute con il concorso di tutti. L'incertezza sul rischio deriverà dalla incertezza sulle informazioni che costituiscono il nucleo portante di qualsiasi discorso e di qualsiasi azione sulla sicurezza nel/del lavoro [...]».

I danni per la salute e la sicurezza: definizione di infortunio sul lavoro e la malattia professionale

Ritornando ai concetti e alle definizioni normative, i rischi lavorativi sono suddivisi in rischi per la sicurezza, rischi per la salute e rischi trasversali, questi ultimi sono i rischi di tipo organizzativo, comuni alla maggior parte delle attività lavorative. La conseguenza dell'esposizione ai rischi, durante l'attività lavorativa, può dare luogo ad un “infortunio” se si è esposti a rischi per la sicurezza o a una “malattia professionale”, nel caso di esposizione a rischi per la salute, con la produzione, rispettivamente, di danni fisici oppure organici, funzionali o psichici cagionati al lavoratore. Dall'esposizione a rischi di tipo organizzativo possono derivare sia infortuni sia malattie professionali.

Non esiste, in verità, la certezza di subire un “infortunio” o una “malattia professionale” a causa dell'esposizione ai rischi: la correlazione tra l'esposizione al rischio e il danno conseguente non è univocamente definita ma dipende da

FOGLI DI INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA

molte cause attribuibili, ad esempio, ad una lacunosa valutazione dei rischi, a comportamenti scorretti da parte dei lavoratori o alla specificità del singolo individuo, cioè al suo stato di salute generale, alla capacità di reagire alle pressioni psichiche, ecc..

L'*infortunio*, probabile conseguenza dell'esposizione a rischi per la sicurezza, è un evento traumatico, rapido e imprevedibile che dà luogo a traumi e ferite. Ove i danni riportati impediscano l'attività lavorativa per un periodo pari o superiore a 1 giorno successivo a quello dell'evento, il legislatore riconosce l'"*infortunio sul lavoro*". Uno specifico tipo di infortunio è quello cosiddetto "*in itinere*" che accade cioè durante il normale tragitto percorso dal lavoratore, quotidianamente, per recarsi da casa sul luogo di lavoro e viceversa.

Ciò che distingue la *malattia professionale* dall'*infortunio* è l'assenza della causa violenta; l'esposizione a rischi per la salute, infatti, può provocare, lentamente e progressivamente,

l'insorgenza di danni organici, funzionali e/o psichici sull'organismo, chiamati anche "tecnopatie". Perché la malattia professionale sia riconosciuta come tale, occorre che sia certificata da un medico.

Considerazioni finali

Lo stato di salute del lavoratore, secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) non si misura solamente con l'assenza di infortuni e malattie, ma è una condizione di benessere fisico e psichico che il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare, con l'attiva partecipazione degli "attori" della sicurezza, cioè dirigenti, preposti e lavoratori tutti.

Se, come detto, il rischio è una condizione esistenziale, non eliminabile ma solo prevedibile, che equivale al lavoro inteso come "azione", il rischio sarà tanto più prevedibile quanto maggiore sarà il numero di informazioni che si riuscirà ad acquisire sui possibili fattori di pericolo del/nel lavoro.

➤ Nel prossimo numero verranno trattati i rischi relativi all'attività svolta al videoterminale.

I fogli sono disponibili sul sito web dell'Ateneo nella pagina del Servizio Prevenzione e Protezione alla sezione Formazione e Informazione: www.unisalento.it/web/10122/571
Numero precedente: Le figure della sicurezza nell'Università del Salento
